

**Tribunale del Benaco**  
**Giudice Dott. Algo Ritmo**  
**Ricorso**  
**nell'interesse di Cristian Agnoli ed Alberto Brunelli**  
**contro**  
**Paolo Cravanzola ed Alessandro Grippo**  
**per la revisione della classifica finale dell'evento sportivo**  
**Dahon Defi' 2012**

Ill.mo sig. Giudice,

il presente ricorso pertiene l'interpretazione del Regolamento di Dahon Defi' (edizione 2012) e specificatamente l'obbligatorietà o meno dell'utilizzo, quale accessorio imprescindibile durante la competizione, di occhiali vintage.

La rilevanza della questione nel caso di specie è di primaria importanza attesa la mancata dotazione di tale accessorio in capo al concorrente sig. Paolo Cravanzola, membro della squadra risultata all'esito prima classificata con un tempo finale complessivo inferiore di soli 20" a quello della squadra degli odierni ricorrenti.

Orbene, la violazione regolamentare commessa dalla squadra Cravanzola-Grippo è incontrovertibile e merita sanzione alla luce delle seguenti considerazioni

**FATTO E DIRITTO**

1) ancorché il Regolamento reciti al comma 2 "*Abbigliamento: vintage con giacca, camicia, cravatta, cappello obbligatori*" (con ciò apparentemente escludendo l'obbligatorietà di altri indumenti e/o accessori), il successivo comma 5 consente l'"*Utilizzo della stessa bici con cambio volante incluso passaggio di occhiali e cappello*";

2) attesa l'intrinseca coerenza del corpus normativo disciplinante l'agone - in virtù della quale deve essere esclusa qualsivoglia lacuna e/o contraddittorietà del Regolamento - il succitato comma 2 non può che essere interpretato in via sistematica, ovvero alla luce anche delle altre disposizioni elaborate dal Legislatore;

3) pertanto, atteso che il comma 5 prevede per l'ipotesi di gara "a staffetta", accanto all'obbligo di utilizzo del medesimo mezzo, anche quello di "***passaggio di occhiali e cappello***", l'elenco degli indumenti/accessori espressamente indicati dal comma 2 come obbligatori non può certo ritenersi un numerus clausus se non inclusivo, quantomeno, anche degli occhiali;

4) tale interpretazione sistematica trova peraltro puntuale conferma nella ratio legis sottesa al comma 5, concretantesi nella necessità di equiparare in toto l'abbigliamento dei due membri della medesima squadra, e ciò all'evidente fine di evitare che l'una squadra possa privarsi - anche solo in uno dei suoi membri - di indumenti/accessori dei quali l'altra squadra è in entrambi i membri munita;

5) ad abundantiam si evidenzia che, poiché il regolamento non prevede alcun bonus per la dotazione di occhiali vintage, va da sé che tale accessorio debba includersi - nella mens legis - tra quelli obbligatori;

6) da ultimo, avendo riguardo al piano puramente sostanziale afferente la prestazione atletica, è palese il vantaggio in termini di VAM (velocità ascensionale media) per la squadra il cui membro sia sfornito di occhiali vintage i quali, oltre ad incidere sul peso complessivo atleta+minibici, costituiscono in re ipsa un fattore di disturbo per chi li indossa o comunque li trasporta.

A documentale prova dell'enorme vantaggio goduto dalla squadra il cui membro sia privo di occhiali vintage si noti - esaminando le fotografie che si allegano sub doc. n.1 e 2 - **la differenza tra lo sguardo del sig. Cravanzola (privo di occhiali e perciò serenamente teso nello spasmo della ricerca della traiettoria per sfruttare al meglio**

**la forza centripeta del tornante) e quello del sig. Brunelli (stravolto dal peso dell'accessorio perciò' in avanzata ipossia asmatica nonostante il naturale ed inerziale spostamento dell'occhiale dalla sua sede naturale).**

Tutto ciò premesso, dedotto ed argomentato, i sigg.ri Agnoli-Brunelli, ut supra rappresentati e difesi

#### **CHIEDONO**

che l'Ecc.mo Tribunale del Benaco adito, nella persona dell'III.mo Giudice Dott. Algo Ritmo, contrariis rejectis, si compiaccia, **previa declaratoria dell'obbligo di indossare occhiali vintage durante lo svolgimento dell'evento agonistico de quo (staffetta Dahon Defi'), in via principale di squalificare i sigg.ri Cravanzola-Grippo dall'edizione 2012 della manifestazione ovvero, in via meramente subordinata e salvo gravame, assegnare ai medesimi sigg.ri Cravanzola-Grippo una penalizzazione commisurata alla gravita' dell'infrazione commessa e comunque non inferiore a 20"**, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria si depositano:

- 1) foto sig. Cravanzola;
- 2) foto sig. Bruelli.

Salvis juribus

Avv. Marco Van der Biankineen

(Cristian Agnoli).

(Alberto Brunelli)